

Il Tribunale costituzionale spagnolo si pronuncia in tema di libertà di espressione dei rappresentanti sindacali.

di G. Mazzotta - 12 novembre 2018

Si segnala una interessante decisione del Tribunal Constitucional spagnolo che accoglie il *recurso de amparo* di un lavoratore, rappresentante sindacale di un'impresa che prestava servizi per il comune, il quale, durante un atto di protesta svoltosi in una seduta del consiglio comunale, aveva indossato una maschera raffigurante un personaggio pubblico noto alle cronache per essere stato coinvolto in atti di corruzione e una maglietta con la scritta «dove c'è un corrotto, c'è un corruttore. È tanto importante conoscere il nome del politico corrotto, quanto conoscere quello dell'impresa di vigilanza corruttrice».

Tale fatto era stato ritenuto dai giudici del Tribunale superiore di giustizia come rientrante a tutti gli effetti nel concetto di giusta causa di licenziamento, in ragione del fatto che la libertà di manifestare il proprio pensiero non poteva spingersi sino a legittimare espressioni ingiuriose nei confronti del datore di lavoro. Il lavoratore aveva deciso, dunque, di proporre un ricorso diretto al giudice costituzionale.

Il TC coglie l'occasione propiziata dal caso concreto per svolgere alcune riflessioni sui contorni del diritto di critica dei lavoratori-sindacalisti, ed in particolare sulla libertà di espressione come strumento per l'esercizio del diritto sindacale.

I giudici costituzionali affermano che la libertà di manifestazione del pensiero dei rappresentanti sindacali abbia una portata più ampia rispetto a quella prevista per ogni singolo lavoratore in ragione in primo luogo dell'importante funzione di natura collettiva da essi svolta; in secondo luogo, come nel caso di specie, in quanto la stessa è utile alla formazione dell'opinione pubblica.

Di conseguenza è necessario compiere una valutazione complessiva del comportamento del lavoratore sindacalista ponderando molteplici e differenti aspetti quali ad esempio il contenuto del messaggio; la finalità perseguita; la notorietà pubblica dei destinatari; la forma, il mezzo o il luogo in cui era avvenuta la manifestazione di libertà; il danno subito dall'impresa.

Il TC nel caso di specie ha ritenuto violato il diritto alla libertà sindacale (art. 28, comma 1, Cost. spagnola), in relazione al diritto alla libertà di espressione (art. 20, comma 1, lettera a, Cost. spagnola).

Gabriella Mazzotta, dottore di ricerca e avvocato in Pisa

Visualizza il documento: [TC spagnolo, 6 settembre 2018](#)